

## STATUTO

### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita l’Associazione denominata “CASSA DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE PER PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - FIRENZE” o, in forma abbreviata “CASFIR”.  
L’Associazione è retta dalle norme del presente Statuto e dell’allegato Regolamento.

### **Art. 2 - SEDE**

L’Associazione ha sede in Firenze Via Lorenzo il Magnifico, 1.

### **Art. 3 - SCOPO**

Scopo esclusivo dell’Associazione, non avente fini di lucro, è quello di fornire, unicamente attraverso prestazioni assicurative rese da Impresa Assicuratrice del Gruppo Unipol in proprio o in qualità di impresa delegataria, in favore di percipienti reddito di lavoro subordinato, o altro reddito a questo assimilato, sia in servizio che in quiescenza, nonché ai loro familiari e/o superstiti, forme di assistenza per i casi di morte, invalidità, infortuni e malattie.  
Il tutto, in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo, di accordo o regolamento aziendale.

### **Art. 4 - DURATA**

La durata dell’Associazione è fissata fino all’anno 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea, con le formalità stabilite dalle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 5 - ASSOCIATI**

Possono associarsi, assumendo rispettivamente la qualifica di “soci ordinari” e “soci beneficiari”, nonché i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri:

- “soci ordinari”: i datori di lavoro che ne facciano, per iscritto, espressa richiesta e questa venga accolta dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, che potrà eventualmente respingerla a suo insindacabile giudizio;
- “soci beneficiari”: tutti i prestatori di lavoro subordinato, o altro reddito a questo assimilato, in servizio o in quiescenza, indicati dai rispettivi datori di lavoro – soci ordinari.

I “soci ordinari” potranno recedere dall’Associazione, comunicandolo per iscritto al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita entro e non oltre la data del 30 novembre di ciascun anno. Il recesso avrà effetto, anche per i rispettivi dipendenti “soci beneficiari”, dalla data di scadenza degli impegni assicurativi in corso successiva alla data di spedizione della raccomandata.

### **Art. 6 - SPESE DI GESTIONE**

Le spese di gestione dell’Associazione sono a carico dei “soci ordinari”, in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti “soci beneficiari”. Tali spese verranno sostenute attraverso quote sociali annuali che i “soci ordinari” saranno tenuti a corrispondere, nella misura che verrà stabilita di volta

in volta dal Consiglio di Amministrazione: per il primo anno di Associazione, all'atto della accettazione della relativa richiesta e per ogni successivo anno in coincidenza della data di inizio dell'esercizio sociale.

#### **Art. 7 - FONDO**

Il fondo dell'Associazione è costituito dal risultato dell'esercizio che tiene altresì conto:

- delle quote sociali di cui al precedente art. 6;
- dei contributi versati dai "soci ordinari", in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo, di accordo o regolamento aziendale;
- dei contributi eventualmente versati dai "soci ordinari" per conto dei propri dipendenti "soci beneficiari".

Al versamento dei contributi nel loro totale ammontare sono sospensivamente condizionate le prestazioni previste dall'art. 3 che precede.

Il mancato versamento sia delle quote sociali che dei contributi dovuti determina inoltre, nei confronti dei "soci ordinari" e dei "soci beneficiari", la decadenza dalla qualità di Associato, decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per il versamento dal Consiglio di Amministrazione, a cui spetta conferire, con apposita delibera, efficacia alla intervenuta decadenza.

#### **Art. 8 - DESTINAZIONE DEL FONDO**

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione:

- destinerà il totale ammontare dei contributi alla stipulazione delle polizze assicurative che, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio di Amministrazione riterrà idonee a rendere le richieste prestazioni assistenziali;
- utilizzerà l'importo delle quote sociali a copertura delle spese della propria gestione.

#### **Art. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 10 - AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri nominati, anche fra i non soci, dall'Assemblea ordinaria, a cui spetta altresì determinarne il numero. Gli Amministratori rimangono in carica per la durata di un triennio e sono rieleggibili. Per il primo triennio, i membri componenti il Consiglio di Amministrazione vengono designati dall'Atto costitutivo.

Ove vengano a mancare, per qualsivoglia causa, uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, provvederà, alla sua prima riunione, a sostituirlo o sostituirli fino alla prossima Assemblea.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori, i rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti, nel caso venga a cessare

la totalità degli Amministratori, spetterà al Collegio dei Revisori convocare senza indugio l’Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione.

### **Art. 11 - CARICHE E FUNZIONALITA’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente, ove impedito, verrà sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano in ordine di età.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto l’adunanza e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.

### **Art. 12 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, salvo quanto la legge, l’atto costitutivo e lo Statuto riservano alla competenza esclusiva dell’Assemblea. Nell’esercizio di tali poteri il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- redige il bilancio consuntivo;
- delibera sulle richieste di Associazione;
- delibera in merito all’ammontare dei contributi che ciascun datore di lavoro è tenuto a versare onde assicurare ai rispettivi dipendenti “associati beneficiari” le prestazioni assistenziali richieste;
- determina l’ammontare delle quote sociali che i “soci ordinari” sono tenuti a corrispondere ai sensi dell’art. n. 6 che precede;
- propone eventuali modifiche allo Statuto e all’allegato Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, può delegare propri specifici poteri concernenti la gestione ordinaria della Associazione, al Presidente, al Vice Presidente ed a singoli Consiglieri.

### **Art. 13 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE**

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio e cura l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale spetta, disgiuntamente, al Presidente ed al Vice Presidente.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente o da uno di essi congiuntamente con altro Consigliere all’uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI**

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per tre anni dall’Assemblea anche fra i non soci.

L’Assemblea designa altresì il Presidente del Collegio.

I componenti il Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Nello svolgimento dei compiti loro assegnati dalle vigenti disposizioni di legge, dell’atto costitutivo e dello Statuto, i Revisori dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio di esercizio, accertare la consistenza di cassa; potranno inoltre procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

Per il primo triennio, i tre membri effettivi, i due supplenti ed il Presidente del Collegio vengono designati dall’atto costitutivo.

#### **Art. 15 - ASSEMBLEA**

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. La convocazione deve essere inviata per iscritto a ciascun “socio ordinario” anche per quanto attiene ai rispettivi dipendenti “soci beneficiari” almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza; il Consiglio di Amministrazione convocherà altresì l’Assemblea, con le stesse modalità, qualora ne faccia richiesta motivata, per iscritto, almeno un decimo degli Associati. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

#### **Art. 16 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA**

Gli Associati “soci ordinari” hanno diritto di partecipare all’Assemblea direttamente a mezzo di proprio rappresentante facoltizzato a farlo o facendosi rappresentare, con delega scritta, da altro Associato ordinario che non sia eventualmente Consigliere o Revisore.

Ciascun “socio ordinario” ha diritto ad un solo voto a prescindere dal numero dei “soci beneficiari” rappresentati.

I “soci beneficiari” partecipano all’Assemblea unicamente facendosi rappresentare, con delega scritta, da un socio portatore di non meno di 50 deleghe o frazione di 50 deleghe qualora i “soci beneficiari”, nel loro complessivo o residuo ammontare, siano di numero inferiore a 50. Ogni rappresentante avrà diritto ad un voto.

#### **Art. 17 - CARICHE E FUNZIONALITA’ DELL’ASSEMBLEA**

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario, e, se del caso, due scrutatori.

In apertura di adunanza il Presidente verifica la regolarità delle deleghe, nonché il diritto di intervento all’Assemblea.

Al termine il Segretario redige, in apposito libro, il processo verbale dell'adunanza che verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario stesso e, nella eventualità, dagli scrutatori. In caso di Assemblea Straordinaria, il relativo verbale può essere redatto da un Notaio.

#### **Art. 18 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal successivo art. 19.

#### **Art. 19 - POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dispone di ogni e più ampio potere relativamente all'attività e alla gestione dell'Associazione.

Approva il bilancio, nomina, previa determinazione del loro numero, i Consiglieri di Amministrazione, i Componenti del Collegio dei Revisori ed il Presidente del detto Collegio. Detta al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e le direttive generali per la gestione dell'Associazione.

L'assemblea delibera:

in prima convocazione con la partecipazione in proprio o per delega di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, con il voto favorevole di almeno la metà degli stessi.

Per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 20 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale determina i criteri di devoluzione dell'attivo.

L'attuazione della delibera sarà curata da due liquidatori nominati dall'Assemblea.

#### **Art. 21 - CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad arbitrato irrituale. Il Collegio sarà formato da tre membri, di cui i primi due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **Art. 22 - RIFERIMENTI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da esso non diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge all'epoca vigenti.